



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

## **Servizio 7 Polizia locale**

Prot. Int. 05/07 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 95

del 07 marzo 2020

Prot. Gen. n. 22389

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7**

- **PRESO ATTO:**
  - della nota n.19487 datata 27 febbraio 2020, con cui un utente segnala una problematica viaria in via Alga all'altezza del civico 12;
  - che dai fotogrammi allegati all'istanza, in cui si è constatata, la presenza di auto in sosta irregolare sul marciapiede lato Grosseto di via Alga all'altezza del civico 12;
- **PREMESSO** che nonostante i costanti interventi, da parte del personale delle varie Forze di Polizia, gli utenti continuano a sostare irregolarmente con i veicoli sul marciapiede;
- **RITENUTO** necessario dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione pedonale e veicolare, prevedendo l'installazione di una barriera parapedonale sul margine del marciapiede di via Alga lato mare, nel tratto compreso tra il civico 12 e l'angolo dell'edificio ivi presente;
- **VISTI:**
  - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
  - il D.L. n.267/2000;
  - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
  - il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 datata 13 giugno 2019 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale e Viabilità";

### **ORDINA:**

**Con effetto immediato:**

in **VIA ALGA**, lato Grosseto presso il margine esterno del marciapiede, nel tratto compreso tra il civico 12 e l'angolo dell'edificio ivi presente:

l'installazione di una barriera parapedonale che dovrà essere del tipo omologato e conforme al D.P.R. 16/12/1992 n.495, nonché visibile durante le ore notturne.

## **DISPONE**

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - a. alla soc. C.S.P. s.r.l. per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera della barriera parapetonale prevista;
  - b. al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
  - c. all'utente richiedente, quale informativa circa l'accettazione dell'istanza;
2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso.
3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Civitavecchia.
4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI, al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7**  
Comandante del Corpo di Polizia locale  
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

*ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI*